

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

RICORSO

Per: GULLO FELICIA nata a Barcellona P.G. il 01/03/2000 (cod. fisc. GLLFLC00C41A638K), elettivamente domiciliata in Barcellona P.G. via Isonzo, n. 31/D, presso e nello Studio dell'Avv. Santa Bilardo (cod. fisc. BLRSNT63T46A638I – tel. 0902147046 – cell. 3288735189 – e-mail bilardo.santa@tiscali.it – pec santa.bilardo@cert.ordineavvocatibarcellona.it), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in foglio separato spillato al presente atto

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76, C.F. 80185250588, difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna

PREMESSO CHE

La ricorrente è inserita nella graduatoria di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2021/'22, 2022/'23, 2023/'24 presso l'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Bologna (All. A).

La suddetta, in data 27 maggio 2020, previo regolare contratto (All. B), ha conseguito l'attestato relativo al servizio civile prestato presso il Comune di Barcellona P.G. nel progetto "Un anziano per amico", svolgendo attività dal 20/02/2019 al 19/02/2020 (All. C).

CONSIDERATO CHE

Il Consiglio di Stato, Sezione VII, con la Sentenza del 09/01/2023 si è espresso a favore di quanti chiedevano il riconoscimento del punteggio integrale, comprensivo del periodo



dedicato al servizio militare o civile, ai fini della partecipazione alla procedura di costituzione delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia per il personale ATA. Il principio di diritto sancito è il seguente: <<*Il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestati in costanza di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici*> >.

Con la succitata Sentenza, come già avvenuto con le sentenze n. 1720 del 10 marzo 2022, n. 3423 del 2 maggio 2022 e nn. 7383 – 7376 del 23/08/2022, il Consiglio di Stato ha confermato che per le graduatorie ATA il servizio militare non in costanza di nomina deve essere valutato come prestato in costanza di nomina.

Specificamente, è stato precisato: “*dal servizio militare obbligatorio o servizio sostitutivo assimilato, dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie deriva il diritto al riconoscimento di punti 6, posto che il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...sempre (pienamente) valutabile, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestato in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletato a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria*” (Consiglio di Stato, Sezione Settima, sentenze 23/08/2022).

Ancor prima la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sent. n. 5679/2020) ha precisato che “*il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art.*



2050, co.1 cit.)".

La Suprema Corte ha invero ritenuto non decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie. Difatti, pure se si ritenesse, andando di contrario avviso rispetto alle pronunce del Consiglio di Stato in argomento (Consiglio di Stato, sentenza 12 luglio 2011 n. 11), che le graduatorie d'istituto, così come le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032) sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e pur volendo ritenere che esse non si sottraggono ad una interpretazione estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge, il risultato non cambierebbe.

Ha affermato la Corte di Cassazione che, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050 del D.Lgs. 66/2000, il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Ritiene dunque la Corte di Cassazione nella pronuncia citata: *"è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico"*.

Basandosi sui superiori assunti i Giudici di merito si sono sempre più orientati verso l'accoglimento delle domande del personale ATA aventi l'oggetto in esame. In



particolare il Tribunale del Lavoro di Roma, con le Sentenze n. 1852/2023 del 27/02/2023 e n. 6576/2023 del 22-06-2023, ha più volte dichiarato il diritto dei ricorrenti alla valutazione nella graduatoria di III fascia ATA in cui sono inseriti del servizio di leva *“non in costanza di nomina”* prestato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per i profili professionali interessati. Il tutto, con il medesimo punteggio previsto per il servizio di leva prestato *“in costanza di rapporto”*, ossia con punti 6, in tal modo disapplicando il D.M. 50/2021 di ultimo aggiornamento della terza fascia A.T.A. che differenzia la valutazione del servizio militare svolto in costanza di rapporto rispetto a quello svolto non in costanza di rapporto.

Specificamente, il Tribunale di Roma, confermando il diritto di chi ha svolto il servizio civile o militare a vedersi attribuiti 6 punti all'anno come ATA, ha recepito i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione (Sentenza N. 5679 del 2.3.2020) così come richiamati nella sentenza del Tribunale di Cassino n. 37/2021. Dette pronunce si ispirano anche all'art. 485, co. 7, D.Lgs. 197/1994 relativo alla valutazione nella scuola dei servizi, prestati anche precedentemente all'assunzione di ruolo, che ai fini della carriera così recita: *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*.

Ciò, posto che l'art. 2050 del D.Lgs. 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici, stabilisce al comma 1 che *"i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"* ed al comma 2 che *"ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"*.



Molti altri Giudici di merito, sulla scorta delle considerazioni che precedono affondanti le loro radici in una lettura costituzionalmente orientata della normativa di settore, hanno ritenuto di accogliere la domanda in oggetto. Tra questi, si rammentano i seguenti: Consiglio di Stato, Sentenza n.3286/22, Corte di Appello di Roma, Sentenza n. 1350/20, Tribunale di Milano Sentenza N.286/22, Corte di Cassazione, Ordinanza n. 41894/21, Consiglio di Stato, Ordinanza n. 792/22, Tribunale di Roma, Sentenza n. 5031/2023, Tribunale di Benevento, Sentenza n. 955/2023.

Anche i Tribunali del Lavoro di Torino, Venezia, Bergamo e Frosinone hanno parimenti richiamata l'autorevolezza della sentenza emessa dal Consiglio di Stato, (Sezione Settima n. 1720/2022, pubblicata il 10/03/2022), da cui si ricava che *“il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie...con lettura costituzionalmente orientata dell'art. 485 comma 7 del d.lgs. 297 del 1994 (Testo Unico Scolastico)”*.

Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo Ufficio Scolastico Regionale (cfr. Cass. n. 20430/2012; Cass. n. 6372/2011; Cass. n. 21726/2010; Cass. n. 20521/2008; Trib. Monza n. 101/2021; Trib. Forlì n. 96/2021; Trib. Asti n. 30/2021; App. Bari n. 2337/2019; App. Catanzaro n. 942/2019; Trib. Milano n. 2964/2015).

CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

la ricorrente Gullo Felicia ut supra rappresentata, domiciliata e difesa

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ammettere nelle forme il presente ricorso e per l'effetto accogliere nel merito le seguenti

CONCLUSIONI

A) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere, in aggiunta al proprio



punteggio, in conseguenza del servizio civile prestato presso il Comune di Barcellona P.G. dal 20/02/2019 al 19/02/2020, ulteriori punti 6 nella graduatoria di aggiornamento di III fascia del personale ATA, graduatorie di circolo e di istituto di cui in premessa, per tutti profili per i quali risulta ivi inserita;

- B) per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad aggiungere al punteggio della ricorrente nella graduatoria di aggiornamento di III fascia del personale ATA, graduatorie di circolo e di istituto, ulteriori punti 6 per tutti profili per i quali risulta ivi inserita;
- C) condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito in favore della ricorrente al pagamento delle spese, onorari e competenze processuali, oltre spese generali, IVA e CNAP come per legge.

Si allegano i documenti indicati nel corpo dell'atto sotto le lettere A) - B) - C).

Con salvezza di ogni diritto.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la causa ha un valore indeterminabile e che la ricorrente gode dell'esenzione per reddito, come da autocertificazione allegata sotto la lettera D).

Barcellona P.G. 30 marzo 2024

Avv. Santa Bilardo

